

REGOLAMENTO ARBITRALE 2014

**In vigore per contratti stipulati
dal 1° gennaio 2014**

Storia	
19 gennaio 1902	Costituzione dell'Associazione Granaria di Milano. Il Regolamento arbitrale è inserito nello Statuto
17 maggio 1916	Modifiche a cura dell'Assemblea dei Soci
21 dicembre 1921	
16 dicembre 1925	
28 luglio 1925	Modifiche a cura del Consiglio direttivo dell'Associazione
2 marzo 1926	
21 marzo 1936	
29 agosto 1946	
24 gennaio 1949	
5 luglio 1951	
4 maggio 1954	
5 luglio 1966	
13 luglio 1977	
21 marzo 1984	
19 dicembre 1990	
21 ottobre 1992	
19 ottobre 1994	
21 novembre 2006	
17 dicembre 2013	Approvazione nuovo Regolamento arbitrale

articolo	oggetto	pagina
1.	Ambito di applicazione	2
2.	Natura dell'arbitrato	2
3.	Adempimenti della parte richiedente	2
4.	Adempimenti della parte resistente	2
5.	Formazione del collegio	3
6.	Presentazione dei documenti	3
7.	Arbitrato d'ufficio	3
8.	Rinuncia al mandato	4
9.	Revoca del mandato	4
10.	Ricusazione degli Arbitri	4
11.	Sostituzione degli Arbitri	4
12.	Spese del procedimento	4
13.	Svolgimento del procedimento	5
14.	Istruttorie tecniche	5
15.	Decisione	5
16.	Revisione delle decisioni	6
17.	Rinuncia alla revisione	6
18.	Formazione del collegio di revisione	6
19.	Procedimento di revisione	6
20.	Decisione arbitrale di revisione	7
21.	Mezzi di comunicazione	7
22.	Estensione dei termini	7
23.	Esecuzione delle decisioni	7
24.	Sanzioni per inadempienza alle decisioni	7
25.	Esecutorietà delle decisioni	8
26.	Ripartizione compensi	8
27.	Vincolo al segreto	8
28.	Esonero da responsabilità dell'Associazione e degli Arbitri	8
29.	Attribuzioni del Presidente dell'Associazione	8
30.	Computo dei termini	8

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1

Il regolamento disciplina il procedimento arbitrale istituito presso l'Associazione Granaria di Milano - in seguito per brevità "Associazione" – per risolvere controversie relative:

- alle attività ed ai prodotti di cui all'art. 1 dello Statuto dell'Associazione
- ai contratti ed in genere ai rapporti commerciali in relazione ai quali è stata stipulata una clausola compromissoria o un compromesso richiamante il presente regolamento.

Art. 2 NATURA DELL' ARBITRATO

2

L'arbitrato disciplinato dal presente regolamento è quello irrituale, libero o negoziale.

L'arbitrato si instaura:

- tra Soci dell'Associazione in virtù dell'art. 29 dello Statuto
- tra non Soci, ovvero tra Socio e non Socio, in virtù di clausola compromissoria (compresa quella contenuta nella conferma o stabilito di compravendita del Mediatore), ovvero di compromesso anch'esso redatto in forma scritta.

In relazione all'obbligo arbitrale, il Frequentatore è equiparato ai Soci.

I Collegi arbitrali, o l'Arbitro unico, risolvono le controversie anche *ex bono et aequo* e occorrendo con facoltà di transigere; le relative soluzioni hanno valore contrattuale fra le parti.

Gli Arbitri agiscono in veste di mandatari delle parti, senza obbligo di osservanza di norme di diritto o procedurali diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 3 ADEMPIMENTI DELLA PARTE RICHIEDENTE

3

Per promuovere l'arbitrato, la parte interessata deve comunicare per iscritto alla controparte che intende dar luogo ad una procedura arbitrale presso l'Associazione, indicando i motivi ed il nominativo del proprio Arbitro.

Per radicare l'arbitrato, successivamente, la parte richiedente deve trasmettere all'Associazione i seguenti documenti:

- copia della comunicazione fatta alla controparte
- copia del/dei contratto/i oggetto della controversia
- il modulo di compromesso sottoscritto indicante:
 - l'Arbitro designato;
 - il quesito che intende sottoporre al Collegio Arbitrale (anche in allegato)
- prova dell'eseguito pagamento del deposito iniziale, nella misura prestabilita dall'Associazione
- ogni documento, anche in copia, ritenuto rilevante o utile per la soluzione della controversia.

L'Associazione entro 8 giorni dal ricevimento di tutti i succitati documenti deve comunicare alla controparte di aver ricevuto richiesta di arbitrato indicando: la parte richiedente, l'Arbitro da questa designato ed il quesito; assegnando il termine di 8 giorni per l'esecuzione degli adempimenti di controparte.

Art. 4 ADEMPIMENTI DELLA PARTE RESISTENTE

4

La parte chiamata in arbitrato, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3, deve trasmettere all'Associazione i seguenti documenti:

- il modulo di compromesso sottoscritto indicante:
 - l'Arbitro designato
 - il quesito che intende sottoporre al Collegio Arbitrale (anche in allegato).
- prova dell'eseguito pagamento del deposito iniziale, nella misura prestabilita dall'Associazione

- ogni documento, anche in copia, ritenuto rilevante o utile per la soluzione della controversia.

L'Associazione, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione della parte chiamata in arbitrato, deve trasmettere alla parte richiedente i quesiti ed il nominativo dell'Arbitro designato dalla controparte.

Qualora nei termini assegnati la parte chiamata in arbitrato non dia esecuzione agli adempimenti posti a suo carico, l'Associazione deve informarne la parte richiedente affinché possa avvalersi di quanto disposto nel successivo art. 7 Arbitrato d'ufficio.

Esaurite tutte le incombenze sopra citate, l'Associazione, entro 8 giorni, deve comunicare agli Arbitri designati i quesiti di entrambe le parti.

Art. 5 FORMAZIONE DEL COLLEGIO

5

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, designati uno da ciascuna delle parti, ed un Terzo designato concordemente dagli Arbitri di parte. In alternativa, le parti possono designare concordemente un Arbitro unico.

Il Terzo Arbitro svolge la funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

Gli Arbitri di parte devono designare il Terzo Arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4 ultimo comma.

In caso di disaccordo fra gli Arbitri di parte, il Terzo Arbitro viene designato dal Presidente dell'Associazione entro 10 giorni dalla comunicazione scritta del disaccordo, escludendo i nomi proposti dagli Arbitri di parte.

Le parti devono designare il proprio Arbitro solo fra i Soci dell'Associazione, come indicato dall'art. 7 dello Statuto sociale.

Il Terzo Arbitro o l'Arbitro unico devono essere scelti fra i componenti dell'apposito ruolo formato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Associazione.

Non possono essere designati Arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare in contestazione, così come non possono essere designati Terzi Arbitri o Arbitri unici coloro che abbiano rapporti contrattuali permanenti ovvero legami di parentela o di dipendenza con una delle parti.

L'Associazione comunica alle parti la composizione del Collegio entro 8 giorni dal ricevimento della designazione del Terzo Arbitro.

Art. 6 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

6

Le parti possono presentare all'Associazione ogni ulteriore documentazione ritenuta utile, entro la data della prima riunione del Collegio arbitrale, inviandone copia direttamente alla controparte.

Il Collegio arbitrale può anche acquisire ulteriore documentazione nel corso delle riunioni arbitrali.

Su richiesta di una parte, o di un arbitro, il Collegio può motivatamente differire la seduta arbitrale onde esaminare detta documentazione.

Art. 7 ARBITRATO D'UFFICIO

7

L'arbitrato d'ufficio viene attivato, su istanza scritta di parte richiedente, allorché la controparte non rispetti i termini per l'adesione previsti all'art. 5.

In caso di arbitrato d'ufficio relativo a parti socie, il Presidente dell'Associazione, in veste di mandatario designato nella convenzione arbitrale, designa entro 15 giorni l'Arbitro della parte che non ha aderito e formula i quesiti. L'Associazione deve darne comunicazione alla controparte con termine di 8 giorni per eventuali osservazioni. Superato questo termine, la designazione dell'arbitro ed i quesiti si intendono confermati.

In caso di arbitrato d'ufficio ove la parte che non ha aderito sia non socia, la designazione dell'arbitro viene deferita al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano in veste di mandatario a ciò designato nella convenzione arbitrale contenuta nel contratto stipulato dalle parti, ovvero nello stabilito o conferma redatti dal Mediatore.

In questo caso i quesiti della parte che non ha aderito vengono formulati dal Presidente dell'Associazione e comunicati alla controparte ed all'arbitro d'ufficio, con termine di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, per la formulazione di eventuali osservazioni. Superato questo termine i quesiti si intendono confermati.

Il mancato pagamento del deposito iniziale è posto a carico della parte richiedente, fermo restando il diritto di rivalsa per quanto anticipato.

Art. 8 RINUNCIA AL MANDATO

8

Gli Arbitri, costituito il Collegio, non possono rinunciare al mandato se non per fondati motivi.

L'eventuale accoglimento della rinuncia al mandato spetta al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 REVOCA DEL MANDATO

9

Gli Arbitri designati dalle parti e l'Arbitro d'ufficio, una volta costituito il Collegio, non possono essere revocati se non per gravi motivi.

Il giudizio sulla fondatezza dei motivi di revoca spetta al Presidente dell'Associazione.

Art. 10 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

10

Le parti possono ricusare uno o più Arbitri solo in presenza di gravi motivi.

La richiesta scritta di ricusazione deve essere motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione non oltre 10 giorni dall'avvenuta conoscenza della composizione del Collegio Arbitrale, a meno che i motivi per richiedere la ricusazione non emergano successivamente.

La ricusazione non può tuttavia essere richiesta dopo la prima riunione del Collegio Arbitrale.

Qualora la ricusazione sia manifestamente infondata, il Consiglio Direttivo, nel rigettare l'istanza, può assumere una ragionevole e proporzionata sanzione pecuniaria, a carico della parte richiedente la ricusazione, da versarsi a favore del Fondo Besozzi.

Nelle more della riunione del Consiglio Direttivo il procedimento arbitrale è sospeso.

Art. 11 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

11

La sostituzione dell'Arbitro o degli Arbitri ricusati, revocati o che hanno rinunciato al mandato ai sensi degli articoli precedenti, ovvero di quelli che per un qualsiasi motivo fossero impediti nel corso dell'arbitrato, viene eseguita a cura della parte che aveva nominato l'Arbitro da sostituire o, se trattasi del Terzo Arbitro, a cura degli Arbitri di parte, entro il termine di 8 giorni dalla conoscenza dell'evento.

In difetto, il Presidente dell'Associazione provvede d'ufficio alla sostituzione.

La ricusazione, la revoca, la rinuncia o comunque l'impedimento di uno degli Arbitri in qualsiasi momento del procedimento arbitrale non determinano la consumazione dell'obbligo compromissorio e le parti rimangono vincolate a risolvere la controversia a mezzo arbitro.

Art. 12 SPESE DEL PROCEDIMENTO

12

Le parti sono tenute in via solidale al pagamento delle spese del procedimento, il cui ammontare e la ripartizione sono disposte dal Collegio nella decisione arbitrale.

Tale ammontare comprende il deposito iniziale e le eventuali integrazioni stabilite dal Collegio.

In ogni caso, in mancanza del pagamento dell'intera anticipazione, l'arbitrato non può avere corso a meno che la parte richiedente l'arbitrato non si sostituisca alla parte inadempiente.

La trasmissione alle parti della decisione arbitrale può avvenire solo a seguito dell'integrale pagamento delle spese liquidate.

Qualora le parti si accordassero per una amichevole composizione della controversia prima della costituzione del Collegio Arbitrale, i diritti di segreteria, fissati annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono comunque dovuti.

Qualora l'accordo dovesse intervenire dopo la costituzione del Collegio Arbitrale, gli Arbitri emetteranno una decisione confermativa dell'accordo intervenuto, liquidando le relative spese.

Art. 13 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

13

Il Terzo Arbitro entro 15 giorni dalla sua designazione, sentiti gli Arbitri di parte, fissa la data della prima riunione, invitando l'Associazione a convocare le parti le quali potranno intervenire personalmente o a mezzo mandatarî muniti di delega.

Gli Arbitri di parte ed il terzo Arbitro si costituiscono in collegio arbitrale in occasione della prima riunione, in conseguenza della sottoscrizione del compromesso firmato dalle parti.

Il Collegio stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento e, ove occorra, i congrui termini per la comparizione del mediatore e degli eventuali testimoni, nonché per la presentazione di eventuali memorie e di ulteriori documenti.

Art. 14 ISTRUTTORIE TECNICHE

14

Il Collegio arbitrale può procedere alla visita collegiale della merce in contestazione, o al suo campionamento, anche delegando il Presidente.

Il Collegio può avvalersi di consulenti, periti ed esperti, nonché di laboratori d'analisi.

Le parti sono tenute ad agevolare gli Arbitri ed i loro mandatarî nell'esecuzione degli atti istruttori disposti dal Collegio.

Art. 15 DECISIONE

15

La decisione arbitrale deve essere depositata nel termine di 60 giorni dalla prima riunione del Collegio in cui è verbalizzata l'accettazione del mandato.

Il Presidente dell'Associazione, su motivata istanza del Collegio, provvede a prorogare questo termine di 30 giorni.

Qualora la decisione arbitrale non venga depositata nel termine di cui sopra, il Collegio Arbitrale decade dalla sua funzione e ciascuna parte, permanendo la validità e l'efficacia del vincolo compromissorio, può chiedere all'Associazione la costituzione di un nuovo Collegio Arbitrale, secondo il disposto dei precedenti art. 3 e art. 4 per quanto applicabili.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese anche a maggioranza.

La decisione arbitrale non può indicare né il nominativo dell'Arbitro dissenziente, né i motivi del dissenso.

L'Arbitro dissenziente è obbligato a sottoscrivere la decisione. In caso di rifiuto, il Presidente del Collegio ne fa menzione in calce alla decisione che rimane valida ed efficace.

L'Arbitro che rifiuta di sottoscrivere la decisione, viene deferito al Consiglio Direttivo dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari, che consistono nella sospensione da ogni funzione arbitrale da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, con incameramento da parte dell'Associazione del compenso a lui spettante.

Entro 10 giorni dagli adempimenti di cui all'art. 12, l'Associazione invia alle parti un originale, mentre un terzo originale rimane agli atti dell'Associazione, unitamente al fascicolo dell'arbitrato.

Art. 16 REVISIONE DELLE DECISIONI

16

Le decisioni possono essere sottoposte a revisione, ad eccezione di quelle riguardanti la qualità e il condizionamento della merce.

La richiesta di revisione deve essere inviata all'Associazione entro 15 giorni dal ricevimento della decisione arbitrale, corredata dalla designazione del proprio arbitro e dal versamento dei diritti di revisione, che sono pari al doppio del totale delle spese liquidate nella decisione impugnata, unitamente ai motivi di revisione.

La richiesta di revisione sospende l'esecutività della decisione arbitrale o della parte della decisione sottoposta a revisione.

In caso di mancata osservanza di uno degli adempimenti sopra indicati, non si darà corso alla revisione e la decisione rimane definitiva e vincolante.

L'Associazione, entro 5 giorni dal ricevimento della istanza di revisione, la trasmette alla controparte la quale nel termine di 15 giorni dovrà designare il proprio arbitro e presentare eventuale memoria.

Art. 17 RINUNCIA ALLA REVISIONE

17

La parte che ha chiesto la revisione può rinunciare alla stessa.

Se la rinuncia avviene prima della costituzione del Collegio di revisione, i diritti di segreteria, fissati annualmente dal Consiglio direttivo dell'Associazione, sono comunque dovuti e prelevati dal deposito versato.

Se la rinuncia avviene dopo la costituzione del Collegio di revisione, il Collegio ne prende atto e redige apposito verbale che deposita presso l'Associazione per la trasmissione alle parti entro 5 giorni.

In questo caso le spese del procedimento di revisione sono comunque dovute nella misura determinata nell'art. 16.

Art. 18 FORMAZIONE DEL COLLEGIO DI REVISIONE

18

Il collegio di revisione è composto da 5 Arbitri così designati:

- uno da ciascuna parte
- tre per sorteggio fra i componenti dello specifico albo predisposto dal Consiglio direttivo. Saranno altresì sorteggiati ulteriori 3 nominativi quali riserve, per ordine di estrazione, in caso di rinuncia, indisponibilità, incompatibilità o ricusazione di uno o più dei primi estratti.

Il sorteggio deve essere eseguito dal Segretario dell'Associazione, alla presenza del Consigliere di turno incaricato della vigilanza del mercato, entro 8 giorni dalla designazione degli Arbitri di parte.

Le parti, preventivamente avvisate, possono assistere all'estrazione, la cui verbalizzazione è redatta dal Segretario.

Non possono far parte del Collegio di revisione gli Arbitri del procedimento di prima istanza e quelli che risultino incompatibili ai sensi dell'art. 5

L'Associazione, entro 8 giorni dal sorteggio, comunica alle parti ed agli Arbitri sorteggiati la composizione del Collegio, assegnando il termine di 10 giorni dal suo ricevimento per l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai precedenti art. 8, art. 9 e art. 10.

Art. 19 PROCEDIMENTO DI REVISIONE

19

I cinque Arbitri si costituiscono in Collegio di revisione in occasione della prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla formazione del Collegio, a seguito avviso inviato dalla Associazione alle parti e agli Arbitri.

Unitamente a tale avviso l'Associazione invierà agli Arbitri la decisione arbitrale oggetto di revisione, l'istanza motivata di revisione di parte richiedente e l'eventuale memoria di controparte.

Le parti possono intervenire direttamente o tramite loro mandatari muniti di delega.

Il Collegio, nel corso della prima seduta, provvederà preliminarmente alla nomina del Presidente, designandolo tra gli Arbitri sorteggiati.

Gli Arbitri sorteggiati che risultano assenti ingiustificati alla prima riunione decadono e vengono sostituiti ai sensi art. 18. Se risulta assente ingiustificato l'Arbitro della parte richiedente, l'arbitrato di revisione è improcedibile, la decisione diviene definitiva e la quota versata incamerata.

Art. 20 DECISIONE ARBITRALE DI REVISIONE

20

La decisione deve essere depositata entro 60 giorni dalla prima riunione del Collegio in cui è verbalizzata l'accettazione del mandato.

Il Presidente dell'Associazione, su motivata istanza del Collegio, provvede a prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni.

Qualora la decisione non venga depositata nel termine di cui sopra, il Collegio Arbitrale decade e la parte richiedente potrà presentare istanza entro 30 giorni per la costituzione di un nuovo collegio secondo le modalità dell'art. 18.

In difetto, l'Associazione tratterà dall'importo versato la parte di sua competenza, come disposto dal successivo art. 26, e restituirà al richiedente la revisione quanto da questi in eccedenza versato.

La decisione emanata rimane definitiva e vincolante.

La decisione di revisione è valida ed efficace anche se assunta a maggioranza.

La decisione di revisione non può indicare né i nominativi degli Arbitri dissenzienti, né i motivi del dissenso.

L'Arbitro dissenziente è obbligato a sottoscrivere la decisione e, in caso di rifiuto, il Presidente del Collegio ne fa menzione in calce alla decisione stessa, che rimane valida ed efficace.

L'Arbitro che rifiuta di sottoscrivere la decisione viene deferito al Consiglio direttivo per i provvedimenti disciplinari che consistono nella sospensione da ogni funzione arbitrale da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, con incameramento da parte dell'Associazione del compenso a lui spettante.

Entro 10 giorni dal deposito della decisione, l'Associazione invia alle parti un originale, mentre un terzo originale rimane agli atti dell'Associazione unitamente al fascicolo dell'Arbitrato.

Art. 21 MEZZI DI COMUNICAZIONE

21

Per l'osservanza dei tempi prescritti, sono validi tutti i mezzi di comunicazione che consentono il riscontro delle date di invio e ricezione degli atti e dei documenti.

Art. 22 ESTENSIONE DEI TERMINI

22

Per le parti aventi sede all'estero, tutti i termini previsti nel presente Regolamento sono raddoppiati per gli adempimenti posti a loro carico.

Art. 23 ESECUZIONE DELLE DECISIONI

23

Le parti sono tenute ad eseguire la decisione arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del documento, salvo diversa motivata indicazione espressa dal Collegio Arbitrale.

Art. 24 SANZIONI PER INADEMPIENZA ALLE DECISIONI

24

Trascorso il termine di cui ai precedenti art. 22 e art. 23, la parte interessata può domandare al Presidente dell'Associazione:

- a) se l'inadempiente è Socio, di deliberare nei suoi confronti le misure disciplinari previste dallo Statuto Sociale

- b) se l'inadempiente non è Socio, di deliberare nei suoi confronti i provvedimenti previsti dal Regolamento del Mercato dei Cereali di Milano.

Dei provvedimenti assunti, previa diffida alla parte inadempiente, viene dato avviso alle parti.

Art. 25 ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI

25

Eventuali azioni giudiziarie di impugnazione delle decisioni arbitrali non autorizzano a sospenderne l'esecuzione, né sospendono l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal precedente art. 24.

Art. 26 RIPARTIZIONE COMPENSI

26

Le spese fissate dal Collegio Arbitrale sono ripartite in quattro parti uguali, di cui una all'Associazione e tre agli Arbitri.

Nell'arbitrato di revisione, le spese sono ripartite in sette parti uguali, di cui due all'Associazione e cinque agli Arbitri.

Art. 27 VINCOLO AL SEGRETO

27

Gli Arbitri sono tenuti al segreto di quanto viene da loro conosciuto nello svolgimento dell'arbitrato.

Sono vincolati al segreto anche i funzionari ed i dipendenti dell'Associazione.

Art. 28 ESONERO DA RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE E DEGLI ARBITRI

28

L'Associazione Granaria, il suo Presidente, i suoi Organi e gli Arbitri, nell'espletamento delle loro funzioni, che risultino conformi al presente Regolamento, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle parti in arbitrato e di qualsivoglia terzo.

Art. 29 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

29

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Associazione, le attribuzioni e le facoltà, a questi riconosciute dal presente Regolamento, sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 30 COMPUTO DEI TERMINI

30

Ai fini del rispetto del computo dei termini, i giorni si intendono consecutivi e non lavorativi. Nel caso in cui la scadenza avvenga nei giorni di sabato, domenica e festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. I termini sono tuttavia sospesi durante il periodo di chiusura degli uffici dell'Associazione.

I termini posti a carico delle parti sono perentori; per contro i termini posti a carico degli Arbitri o a carico dell'Associazione sono ordinatori